

Gazzetta ufficiale C 244 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno

11 luglio 2023

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2023/C 244/01	Comunicazione della Commissione che proroga il periodo transitorio previsto dagli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree per quanto riguarda gli aeroporti regionali	1
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2023/C 244/02	Avviso all'attenzione di determinate persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	4
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Commissione europea

2023/C 244/03	Tassi di cambio dell'euro — 10 luglio 2023	5
---------------	--------------------------------------------------	---

2023/C 244/04	Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea	6
---------------	-------------------------------------------------------------------------	---

V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

2023/C 244/05	Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione	8
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

IT

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

che proroga il periodo transitorio previsto dagli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree per quanto riguarda gli aeroporti regionali

(2023/C 244/01)

1. 1. Gli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree ⁽¹⁾ (gli orientamenti) precisano a quali condizioni il finanziamento pubblico di aeroporti e compagnie aeree possa costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, quando il finanziamento pubblico costituisce effettivamente un aiuto di Stato, a quali condizioni esso possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno.
2. Gli aiuti al funzionamento costituiscono in linea di principio una forma estremamente distorsiva di aiuto e possono essere autorizzati soltanto in circostanze eccezionali. La Commissione ritiene che aeroporti e compagnie aeree debbano di norma sostenere i propri costi di funzionamento. Tuttavia, nel corso del tempo gli aeroporti regionali hanno spesso potuto contare su sovvenzioni pubbliche per finanziare le loro attività. Pertanto, gli orientamenti stabiliscono che talune categorie di aiuti al funzionamento a favore di aeroporti possono ancora essere giustificate a determinate condizioni per consentire agli aeroporti regionali di adeguare il proprio modello aziendale.
3. Gli orientamenti prevedono pertanto un periodo transitorio di 10 anni, a decorrere dal 4 aprile 2014, nel corso del quale gli aeroporti con un traffico medio annuale superiore a 3 milioni di passeggeri possono ricevere aiuti al funzionamento. Entro la fine del periodo transitorio, quindi entro il 2024, tutti gli aeroporti devono aver raggiunto la piena copertura dei rispettivi costi di esercizio e dopo tale data gli aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti non saranno più considerati compatibili con il mercato interno, ad eccezione degli aiuti al funzionamento concessi in conformità alle norme orizzontali sugli aiuti di Stato, ad esempio in conformità alle norme applicabili al finanziamento dei servizi di interesse economico generale ⁽²⁾.
4. Gli orientamenti riconoscono che gli aeroporti con un traffico annuale fino a 700 000 passeggeri possono incontrare difficoltà nel conseguire la piena copertura dei costi durante il periodo transitorio di 10 anni. Essi prevedevano pertanto un regime specifico per tali aeroporti per un periodo iniziale di cinque anni fino al 3 aprile 2019. La comunicazione della Commissione concernente la proroga del regime specifico di aiuti al funzionamento per gli aeroporti con una capacità fino a 700 mila passeggeri all'anno, previsto dagli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree ⁽³⁾, adottata il 18 dicembre 2018 («la comunicazione del 2018») ha prorogato tale regime specifico fino alla fine del periodo transitorio, vale a dire fino al 3 aprile 2024.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).

⁽²⁾ Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3). Comunicazione della Commissione - Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011), (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione concernente la proroga del regime specifico di aiuti al funzionamento per gli aeroporti con una capacità fino a 700 mila passeggeri all'anno, previsto dagli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 456 del 18.12.2018, pag. 27).

5. Dall'adozione degli orientamenti e della comunicazione del 2018, il settore del trasporto aereo ha dovuto far fronte a una grave crisi a causa della pandemia di COVID-19 e dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. La pandemia e le conseguenti restrizioni sanitarie e di viaggio hanno inciso pesantemente sul settore del trasporto aereo causando una forte diminuzione del traffico negli aeroporti dell'Unione (*). Inoltre, la crisi energetica derivante dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina ha aggravato le conseguenze economiche negative per il settore europeo del trasporto aereo, in particolare aumentando in modo significativo i costi energetici degli operatori aeroportuali, soprattutto nel 2022. Pertanto, gli aeroporti hanno dovuto far fronte a minori entrate e a costi più elevati e ciò ha avuto un impatto negativo sulla loro redditività e potrebbe portare a chiusure. Tale situazione potrebbe avere conseguenze negative per la connettività all'interno dell'Unione. Pertanto, il periodo transitorio durante il quale gli aeroporti regionali hanno la possibilità di raggiungere la piena copertura dei rispettivi costi di esercizio con l'aiuto degli aiuti al funzionamento dovrebbe essere prorogato per tenere conto di eventi eccezionali, ed in particolare della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19.

6. Per far fronte a tale situazione è opportuno modificare gli orientamenti e prorogare le norme vigenti in materia di aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti regionali. La proroga del periodo transitorio garantirà la continuità e la certezza del diritto nel trattamento di questo tipo di aiuti. La Commissione ritiene pertanto che il regime di cui ai punti 13, 14, 17, lettera d), e da 112 a 137 degli orientamenti, nonché il regime specifico applicabile agli aeroporti con una capacità fino a 700 mila passeggeri all'anno di cui al punto 130 degli orientamenti debbano essere prorogati fino al 3 aprile 2027.

7. Alla luce di quanto precede, è opportuno adeguare gli orientamenti come indicato ai punti da 8) a 16).

8. Il punto 17, lettera d) degli orientamenti è sostituito dal seguente: «per un periodo transitorio di tredici anni, gli aiuti al funzionamento agli aeroporti regionali possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato».

9. Il punto 112 degli orientamenti è sostituito dal seguente: «Gli aiuti al funzionamento concessi ad aeroporti sia a titolo individuale, sia nell'ambito di un regime di aiuti, devono essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, per un periodo transitorio di 13 anni a decorrere dal 4 aprile 2014 a condizione che siano soddisfatte le condizioni cumulative di cui al punto 79 conformemente ai punti da 113 a 134».

10. Il punto 113 degli orientamenti è sostituito dal seguente: «Come indicato al punto 13, al fine di dare agli aeroporti il tempo per adeguarsi alle nuove realtà del mercato ed evitare interruzioni nel traffico aereo e nella connettività delle regioni, l'aiuto al funzionamento concesso agli aeroporti deve essere considerato un contributo al conseguimento di un obiettivo di interesse comune per un periodo transitorio di 13 anni, se:

- (a) serve ad incrementare la mobilità dei cittadini dell'Unione e la connettività delle regioni mediante la creazione di punti di accesso a voli intraunionali; oppure
- (b) aiuta a combattere la congestione del traffico aereo nei principali hub aeroportuali unionali; oppure
- (c) facilita lo sviluppo regionale».

11. Il punto 121 degli orientamenti è sostituito dal seguente: «Al fine di offrire incentivi adeguati per una gestione efficiente di un aeroporto, l'importo dell'aiuto deve, in linea di massima, essere stabilito ex ante come importo fisso che copra il previsto deficit di finanziamento di esercizio (determinati sulla base di un piano industriale ex ante) durante un periodo transitorio di 13 anni. Per tali ragioni nessun aumento ex post dell'ammontare dell'aiuto dovrebbe, in linea di principio, essere considerato compatibile con il mercato interno. Gli Stati membri possono erogare l'importo fisso ex ante come somma forfettaria anticipata o a rate (ad esempio annuali)».

12. Il punto 128 degli orientamenti è sostituito dal seguente: «In ogni caso, l'importo complessivo di aiuto consentito durante l'intero periodo transitorio sarà limitato al 50 % del deficit di finanziamento iniziale per un periodo di 13 anni. Ad esempio, se il deficit di finanziamento medio annuo di un determinato aeroporto nel periodo dal 2009 al 2013 è pari a 1 milione EUR, l'importo complessivo di aiuto consentito di aiuto al funzionamento che l'aeroporto potrebbe ricevere a titolo di importo fisso ex-ante sarebbe pari a un totale di 6,5 milioni di EUR (50 % x 1 milione x 13) nell'arco di 13 anni. Per quell'aeroporto ulteriori aiuti al funzionamento non saranno considerati compatibili».

(*) Ad esempio, nel 2020 gli aeroporti europei hanno registrato 1,7 miliardi di passeggeri in meno e 6,1 milioni di voli in meno rispetto al 2019 (fonte: Eurocontrol).

13. La nota 93 degli orientamenti è sostituita dalla seguente: «L'intensità del 50 % corrisponde al deficit di finanziamento su 13 anni per un aeroporto che, partendo dalla copertura iniziale dei costi di esercizio all'inizio del periodo transitorio, raggiunge la piena copertura dei costi dopo 13 anni».

14. Il punto 129 degli orientamenti è sostituito dal seguente: «Entro e non oltre 13 anni dall'inizio del periodo transitorio, tutti gli aeroporti devono aver raggiunto la piena copertura dei rispettivi costi di esercizio e dopo tale data gli aiuti al funzionamento a favore di aeroporti non saranno più considerati compatibili con il mercato interno, ad eccezione di aiuti al funzionamento concessi in conformità alle norme orizzontali sugli aiuti di Stato, come le norme applicabili al finanziamento di SIEG».

15. Il punto 130 degli orientamenti è sostituito dal seguente: «Nelle attuali condizioni di mercato, gli aeroporti con un traffico annuale fino a 700 mila passeggeri possono incontrare difficoltà nel conseguire la piena copertura dei costi durante il periodo transitorio di 13 anni. Per questa ragione, l'importo di aiuto massimo ammissibile per gli aeroporti fino a 700 mila passeggeri all'anno sarà dell'80 % del deficit di finanziamento di esercizio iniziale per un periodo di tredici anni dopo l'inizio del periodo transitorio. Ad esempio, se il deficit di finanziamento medio annuo di un piccolo aeroporto nel periodo dal 2009 al 2013 è pari a 1 milione di EUR, l'importo massimo dell'aiuto di funzionamento che l'aeroporto potrebbe ricevere a titolo di importo fisso ex-ante sarebbe pari a 10,4 milioni di EUR (80 % x 1 milione x 13) nell'arco di tredici anni».

16. Il punto 134 degli orientamenti è sostituito dal seguente: «Inoltre, al fine di limitare gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi la Commissione approverà aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti per un periodo transitorio di 13 anni a decorrere dal 4 aprile 2014».

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

**Avviso all'attenzione di determinate persone oggetto delle misure restrittive previste dalla
decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio
concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

(2023/C 244/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di Valeriy Mikhailovich PAKHNITS (n. 1384) e Andrey Alexandrovich SPIVAK (n. 1420), persone che figurano nell'allegato della decisione n. 2014/145/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ⁽²⁾ concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Consiglio valuta di mantenere le misure restrittive nei confronti delle suddette persone presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone che, entro il **18 luglio 2023**, possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le previste motivazioni della loro designazione al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

10 luglio 2023

(2023/C 244/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0956	CAD	dollari canadesi	1,4552
JPY	yen giapponesi	155,73	HKD	dollari di Hong Kong	8,5783
DKK	corone danesi	7,4512	NZD	dollari neozelandesi	1,7707
GBP	sterline inglesi	0,85733	SGD	dollari di Singapore	1,4773
SEK	corone svedesi	11,8745	KRW	won sudcoreani	1 429,51
CHF	franchi svizzeri	0,9753	ZAR	rand sudafricani	20,6523
ISK	corone islandesi	147,30	CNY	renminbi Yuan cinese	7,9291
NOK	corone norvegesi	11,5635	IDR	rupia indonesiana	16 655,60
BGN	lev bulgari	1,9558	MYR	ringgit malese	5,1165
CZK	corone ceche	23,843	PHP	peso filippino	60,996
HUF	fiorini ungheresi	382,65	RUB	rublo russo	
PLN	zloty polacchi	4,4508	THB	baht thailandese	38,477
RON	leu rumeni	4,9490	BRL	real brasiliano	5,3246
TRY	lire turche	28,5900	MXN	peso messicano	18,7544
AUD	dollari australiani	1,6488	INR	rupia indiana	90,4985

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

(2023/C 244/04)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ⁽²⁾ sono così modificate:

A pagina 293 le attuali note esplicative relative alla voce 7019 e alle sottovoci 7019 11 00 – 7019 90 00 sono sostituite dal testo seguente:

- «**7019** **Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)**
Vedi le note esplicative del SA, voce 7019.
- 7019 11 00** **Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm**
Vedi la nota esplicativa della sottovoce del SA 7019 11.
- 7019 12 00** **Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)**
Vedi la nota esplicativa della sottovoce del SA 7019 12.
- 7019 13 00** **Altri filati, stoppini**
Vedi la nota esplicativa della sottovoce del SA 7019 13.
- 7019 14 00** **Feltri (mats) legati meccanicamente**
Vedi la nota esplicativa della sottovoce del SA 7019 14.
- 7019 15 00** **Feltri (mats) legati chimicamente**
Vedi la nota esplicativa della sottovoce del SA 7019 15.
- 7019 61 00** **Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) a maglia chiusa**
Vedi la nota esplicativa della sottovoce del SA 7019 61.
- 7019 62 00** **Altre stoffe di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) a maglia chiusa**
Vedi la nota esplicativa della sottovoce del SA 7019 62.
- 7019 63 00** **Tessuti di filati a maglia chiusa, ad armatura a tela, non rivestiti né stratificati**
Vedi la nota esplicativa della sottovoce del SA 7019 63.
Questa sottovoce comprende i tessuti di filati a maglia chiusa, ad armatura a tela, solamente impregnati (per esempio con colla, resina naturale, materia plastica).
- 7019 64 00** **Tessuti di filati a maglia chiusa, ad armatura a tela, rivestiti o stratificati**
Vedi la nota esplicativa della sottovoce del SA 7019 64.
Questa sottovoce comprende altresì i tessuti di filati a maglia chiusa, ad armatura a tela, spalmati oppure sia impregnati che spalmati, tagliati in forme diverse (rettangolare o rotonda, per esempio), destinati a essere usati per esempio come tappetino per barbecue/griglia o per il forno.
Questa sottovoce non comprende i tessuti di filati a maglia chiusa, ad armatura a tela, solamente impregnati o costituiti da filati impregnati.
- 7019 65 00** **Tessuti a maglia aperta di larghezza non superiore a 30 cm**
Vedi la nota esplicativa della sottovoce del SA 7019 65.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1.

7019 66 00 Tessuti a maglia aperta di larghezza superiore a 30 cm

Vedi la nota esplicativa della sottovoce del SA 7019 66.

Questa sottovoce comprende i tessuti a maglia aperta costituiti da filati di filamento di fibra di vetro, tagliati in forme diverse (rettangolare o rotonda, per esempio), destinati a essere usati per esempio come tappetino per barbecue/griglia o per il forno.

7019 71 00 Veli (fogli sottili)

Vedi la nota esplicativa della sottovoce del SA 7019 71.

7019 72 00 Altre stoffe a maglia chiusa

Vedi la nota esplicativa della sottovoce del SA 7019 72.

7019 73 00 Altre stoffe a maglia aperta

Vedi la nota esplicativa della sottovoce del SA 7019 73.

7019 80 90 altri

Rientrano in questa sottovoce le fibre alla rinfusa, che sono costituite da una massa di filamenti singoli di lunghezza diversa aggrovigliati tra di loro (lana di vetro), sono utilizzate per l'isolamento termico o acustico e si trovano generalmente in commercio in balle o in sacchi di carta.»

V

(Avvisi)

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

(2023/C 244/05)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 6 ter, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Comunicazione dell'approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta originaria di uno Stato membro

[regolamento (UE) n. 1151/2012]

«Volailles de Bretagne»

N. UE: PGI-FR-0155-AM01 - 28.3.2023

DOP () IGP (X)

1. Nome del prodotto

«Volailles de Bretagne»

2. Stato membro cui appartiene la zona geografica

Francia

3. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire

—

4. Descrizione della o delle modifiche approvate

1. Descrizione del prodotto

Riguardo ai prodotti che beneficiano dell'IGP, la modifica prevede la produzione dei prodotti aggiuntivi seguenti:

— pollo giallo,

— cappone di faraona.

La sezione è integrata con una descrizione del fenotipo per ciascuna delle specie e con una descrizione organolettica comune a tutte le specie.

⁽¹⁾ GUL 179 del 19.6.2014, pag. 17.

Sono precisate le caratteristiche dei tagli. Possono essere ottenuti da carcasse che possono presentare lievi difetti ma le parti scelte devono essere conformi ai criteri di presentazione della classe A e la carcassa da cui sono ottenuti i tagli non può avere un peso minimo inferiore al 90 % del peso definito per il pollame commercializzato intero.

L'ambito di applicazione del disciplinare è esteso alle frattaglie, nello specifico fegato, ventriglio e cuore. Sono ammesse solo le frattaglie ottenute da carcasse di pollame selezionato come IGP.

La modifica incide sul documento unico.

2. Zona geografica

La realizzazione della cova non è più prevista nella zona geografica.

La modifica incide sul documento unico.

3. Elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica

La sezione è aggiornata in linea con le modifiche riportate negli altri capitoli del disciplinare. Per ciascuna fase del metodo di ottenimento, sono presentati i documenti che assicurano la tracciabilità.

Tale modifica non incide sul documento unico.

4. Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto

Sottosezione 5.1 «Accasamento dei pulcini»

Sono aggiunte le condizioni di accoglienza (stato della lettiera, riscaldamento dell'edificio, accesso all'acqua e all'alimentazione) dei pulcini nelle strutture di allevamento.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

Sottosezione 5.2 «Razze e incroci di razze»

In tale sottosezione sono ricordati i fenotipi per ciascuna specie. Le razze e gli incroci di razze sono riconosciuti come razze rustiche a crescita lenta.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

Sottosezione 5.3 «Metodo e modalità di allevamento»

Sono precisati i valori stabiliti per le densità e le quantità di capi massime per edificio in funzione dell'età per la superficie minima di percorso esterno per animale come pure l'età massima di accesso al percorso e l'età minima di macellazione. La densità nell'edificio e sul percorso diminuisce durante il periodo di allevamento. Le età minime alla macellazione variano a seconda delle specie. Tali precisazioni sono state apportate al disciplinare al momento della registrazione come IGP.

Sono indicati i valori stabiliti per le densità e le quantità massime per edificio in funzione dell'età, per la superficie minima di percorso esterno per animale come pure per l'età massima di accesso al percorso e l'età minima di macellazione. Tali valori sono aggiunti per il cappone di faraona e sono modificati per la pollastra e il tacchino. La densità nell'edificio e sul percorso diminuisce durante il periodo di allevamento. Tali precisazioni sono state apportate al disciplinare successivamente alla registrazione come IGP.

Sono aggiunti i periodi di finissaggio e le loro durate per il pollame per cui ciò è autorizzato. Sono pertanto possibili un finissaggio in clausura al massimo di 15 giorni per i polli di età superiore a 90 giorni e un finissaggio in clausura di quattro settimane per i capponi e le pollastre. In tali casi, l'allevatore adatta l'alimentazione distribuendo un alimento meno proteico rispetto al momento dell'uscita degli animali sul percorso.

Per le pollastre e i capponi, gli edifici possono essere oscurati o può essere previsto un sistema di illuminazione. Per le pollastre, si tratta di controllare il raggiungimento della maturità sessuale. Quanto ai capponi, si tratta di limitarne l'aggressività che potrebbe nuocere alla qualità della carne.

Le condizioni di accapponatura e tarpatura delle faraone sono oggetto di precisazioni. È citato il divieto di eliminare la cresta e i bargigli del pollame.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

Sottosezione 5.4 «Caratteristiche degli edifici»

Sono descritte in modo dettagliato le caratteristiche degli edifici e il loro equipaggiamento. Sono specificate le superfici nonché le condizioni di utilizzo di edifici mobili, incluse le norme relative all'impianto, all'equipaggiamento e all'accesso al percorso.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

Sottosezione 5.5 «Caratteristiche del percorso»

È descritto il percorso utilizzato per l'uscita degli animali. È per la maggior parte ricoperto da un prato permanente ben sviluppato e verde tutto l'anno. Sono indicati gli elementi naturali volte a ottimizzare la permanenza degli animali sul percorso e a proteggerli dai venti dominanti. È indicata l'importanza delle siepi arbustive. Il percorso deve disporre di almeno 20 alberi. L'elenco delle specie autorizzate è riportato nel disciplinare. Tali specie devono rappresentare almeno il 50 % degli alberi piantati sui percorsi nuovi o rinnovati.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

Sottosezione 5.6 «Alimentazione e metodo di alimentazione»

Al fine di integrare gli elementi relativi alla quota minima di cereali e quindi di grani di cereali e prodotti derivati da cereali, sono specificate le tre fasi di allevamento degli animali. È inoltre aggiunto un elenco delle categorie di materie prime e additivi tecnologici autorizzati come pure il divieto di qualsiasi distribuzione sistematica di mangimi medicati, a eccezione dei mangimi medicati antiparassitari.

La modifica incide sul documento unico.

Sottosezione 5.7 «Condizioni sanitarie di allevamento»

Sono apportate varie precisazioni riguardanti la presenza di una zona filtro funzionale per edificio, la sorveglianza quotidiana del pollame e i trattamenti antibiotici. Dopo che il pollame è stato prelevato, le attrezzature e l'edificio sono puliti e disinfettati. È necessario rispettare un vuoto sanitario di 14 giorni, ridotto a 12 giorni a determinate condizioni.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

Sottosezione 5.8 «Ritiro e trasporto del pollame»

Prima del ritiro del pollame è specificato un periodo minimo di cinque ore durante il quale il pollame è sottoposto a digiuno prima di essere prelevato. È inoltre necessario che la distanza massima da percorrere tra l'allevamento e il macello sia di 100 km o che il trasporto duri al massimo tre ore.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

Sottosezione 5.9 «Macellazione»

All'arrivo al macello, il pollame beneficia di almeno 30 minuti di riposo. I capi sono macellati in un ambiente che permette di limitare lo stress. È necessario provvedere a una scottatura per agevolare la spennatura. Le carcasse sono sottoposte a un processo di raffreddamento e asciugamento per consentire alla temperatura di calare rapidamente affinché raggiunga i 4 °C.

Il peso minimo delle carcasse eviscerate di cui al disciplinare in vigore è riportato con un aggiornamento. È aggiunto il peso minimo delle carcasse sfilate.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

Sottosezione 5.10 «Taglio»

Dopo l'operazione di macellazione, sono indicate varie disposizioni per l'inquadramento dell'attività di taglio delle carcasse, segnatamente il termine massimo per tale attività in seguito alla macellazione e le condizioni di verifica delle operazioni.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

Sottosezione 5.11 «Condizionamento del pollame, tagli e frattaglie»

Sono aggiunte disposizioni sulla preparazione del pollame e delle frattaglie al momento del condizionamento.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

Sottosezione 5.12 «Surgelamento»

Sono aggiunte le condizioni di surgelamento. Per ciascun tipo di presentazione prevista dal disciplinare sono definiti i termini massimi per il raggiungimento della temperatura di -18 °C. È precisato il divieto di surgelamento per immersione.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

5. Elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico

Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico sono stati riscritti consentendo al contempo di distinguere le specificità della zona geografica, del prodotto e del legame causale. Gli elementi alla base del legame con l'ambiente geografico non sono modificati. Rimangono fondati sull'utilizzo di razze e incroci adatti all'uscita su percorsi, sull'importanza e sulla reputazione dell'attività avicola all'interno della zona geografica, sui fattori umani che hanno permesso il mantenimento di un allevamento tradizionale come pure sulle caratteristiche dell'ambiente che favoriscono l'allevamento su percorsi. Le numerose illustrazioni e i riferimenti storici sono stati eliminati.

La modifica incide sul documento unico.

6. Etichettatura

Il paragrafo attuale è soppresso e sostituito da una frase che riporta gli elementi normativi obbligatori. L'etichetta reca il nome registrato «Volailles de Bretagne» e, nel medesimo campo visivo, il simbolo IGP dell'Unione europea.

La modifica incide sul documento unico.

7. Servizio competente dello Stato membro

Sono aggiunti i recapiti dell'«Institut national de la qualité et de l'origine» (INAO) in quanto servizio competente dello Stato membro, conformemente al regolamento (UE) n. 1151/2012.

Tale modifica non incide sul documento unico.

8. Gruppo richiedente

Sono indicati i recapiti e la forma giuridica dei «Fermiers d'Arcoat».

Tale modifica non incide sul documento unico.

9. Struttura di controllo

Sono ora riportati i recapiti delle autorità competenti in materia di controllo a livello francese: l'«Institut national de l'origine et de la qualité» (INAO) e la «Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes» (DGCCRF). Il nome e i recapiti dell'organismo di certificazione sono consultabili sul sito web dell'INAO e nella banca dati della Commissione europea.

Tale modifica non incide sul documento unico.

10. Requisiti nazionali

La sezione è presentata sotto forma di tabella dei principali punti da controllare, con relativo metodo di valutazione.

Tale modifica non incide sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

«Volailles de Bretagne»

N. UE: PGI-FR-0155-AM01 - 28.3.2023

DOP () IGP (X)

1. Nome

«Volailles de Bretagne»

2. Stato membro o paese terzo

Francia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

I prodotti «Volailles de Bretagne» consistono di pollame di razze a crescita lenta che consentono una lunga durata di allevamento durante il quale i capi hanno accesso a percorsi all'aria aperta erbosi e alberati. Sono caratterizzati da una carne soda e una carcassa ben coperta, con masse muscolari sufficientemente sviluppate e ben distribuite su tutto lo scheletro.

Appartengono a varie famiglie e comprendono i tipi seguenti:

- pollo, pollastra, cappone,
- faraona, cappone di faraona,
- tacchino.

I prodotti «Volailles de Bretagne» consistono di carne cruda, fresca o surgelata, presentata sotto forma di:

- carcasse (con o senza frattaglie),
- tagli,
- frattaglie.

I prodotti «Volailles de Bretagne» rispondono ai criteri qualitativi e di allevamento indicati di seguito:

- per le carcasse: classe A e peso minimo:

	Durata minima di allevamento	Peso minimo del prodotto eviscerato senza frattaglie	Peso minimo del prodotto sfilato
Pollo	81 giorni	1 000 g	1 300 g
Pollastra	120 giorni	1 650 g	1 950 g
Cappone	150 giorni	2 500 g	2 900 g
Faraona	94 giorni	850 g	1 100 g
Cappone di faraona	150 giorni	1 400 g	1 800 g
Tacchino	140 giorni	femmine: 2 300 g maschi: 3 100 g	femmine: 2 700 g maschi: 3 600 g

- per i tagli: ottenuti da carcasse che possono presentare lievi difetti, ma le parti scelte devono essere conformi ai criteri di presentazione della classe A.

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

I capi «Volailles de Bretagne» sono nutriti con un'alimentazione composta per almeno il 70 % di cereali e prodotti derivati da cereali in fase di ingrasso.

L'alimentazione della fase di avvio è composta per almeno il 50 % di grani di cereali e prodotti derivati.

Durante il periodo di allevamento è opportuno distinguere tre fasi corrispondenti a necessità fisiologiche specifiche:

- la fase di avvio dal 1° al 28° giorno;
- la fase di crescita almeno a partire dal 29° giorno e al più tardi fino al 66° giorno;
- la fase di finissaggio almeno a partire dal 67° giorno fino all'abbattimento.

Le materie prime che costituiscono l'alimentazione sono esclusivamente materie prime di origine vegetale, prodotti lattiero-caseari e minerali.

Le materie prime autorizzate sono:

grani di cereali e prodotti derivati;

semi o frutti oleosi e prodotti derivati;

Per quanto riguarda gli oli vegetali, sono autorizzati solo oli grezzi e raffinati;

semi di leguminose e prodotti derivati;

tuberi e radici e prodotti derivati;

altri semi e frutti e prodotti derivati;

foraggi, foraggi grossolani e prodotti derivati;

altri vegetali, alghe e prodotti derivati;

prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati: latte, latticello, siero di latte;

prodotti di animali terrestri e prodotti derivati: unicamente invertebrati;

minerali e prodotti derivati;

(sotto)prodotti della fermentazione di microorganismi: lieviti di birra inattivati o uccisi, allevati su substrato vegetale;

vari: prodotti della trasformazione di vegetali, prodotti della trasformazione di spezie e piante aromatiche, prodotti della trasformazione di piante.

Restrizioni seguenti: sono vietati gli additivi tecnologici dei gruppi funzionali emulsionanti, stabilizzanti e gelificanti.

È vietata qualsiasi distribuzione sistematica di mangimi medicati, a eccezione dei mangimi medicati antiparassitari.

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

Le operazioni effettuate nella zona geografica sono le seguenti: allevamento di pollame, produzione di prodotti alimentari.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

Le fasi successive alla produzione che avvengono nella zona geografica sono l'abbattimento, il taglio, il surgelamento e il confezionamento.

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

L'etichetta reca il nome «Volailles de Bretagne» e il simbolo IGP dell'Unione europea nello stesso campo visivo.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona comprende i dipartimenti e i comuni seguenti:

— i dipartimenti di Côtes d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35) e Morbihan (56) nella loro interezza;

— il dipartimento Loire-Atlantique (44):

i comuni di Assérac, Avessac, La Chapelle-des-Marais, Châteaubriant, Conquereuil, Derval, Drefféac, Fégréac, Fercé, Guémené-Penfao, Guenrouet, Herbignac, Jans, Lusanger, Marsac-sur-Don, Massérac, Missillac, Mouais, Noyal-sur-Brutz, Pierric, Plessé, Rougé, Ruffigné, Saint-Aubin-des-Châteaux, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Lyphard, Saint-Nicolas-de-Redon, Saint-Vincent-des-Landes, Sévérac, Sion-les-Mines, Soudan, Soulvache, Villepot;

— il dipartimento della Manica (50):

i comuni di Aucey-la-Plaine, Beauvoir, Grandparigny, Hamelin, Huisnes-sur-Mer, Lapenty, Les Loges-Marchis, Le Mesnillard, Le Mont-Saint-Michel, Montjoie-Saint-Martin, Moulines, Pontorson, Sacey, Saint-Aubin-de-Terregatte, Saint-Brice-de-Landelles, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Laurent-de-Terregatte, Saint-Senier-de-Beuvron, Servon, Tanis;

— il dipartimento di Mayenne (53):

i comuni di Andouillé, La Baconnière, Ballots, Beaulieu-sur-Oudon, La Bigottière, Le Bourgneuf-la-Forêt, Bourgon, Brains-sur-les-Marches, La Brûlatte, Chailland, La Chapelle-Craonnaise, Congrier, Cosmes, Cossé-le-Vivien, La Croixille, Cuillé, Désertines, La Dorée, Ernée, Fontaine-Couverte, Fougerolles-du-Plessis, Gastines, Le Genest-Saint-Isle, La Gravelle, Juvigné, Landivy, Larchamp, Laubrières, Launay-Villiers, Loiron-Ruillé, Méral, Montaudin, Montenay, Montjean, Olivet, La Pellerine, Peuton, Pontmain, Port-Brillet, Quelaines-Saint-Gault, Renazé, La Roë, La Rouaudière, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Berthevin-la-Tannière, Saint-Cyr-le-Gravelais, Saint-Denis-de-Gastines, Saint-Ellier-du-Maine, Saint-Erblon, Saint-Germain-le-Guillaume, Saint-Hilaire-du-Maine, Saint-Mars-sur-la-Futaie, Saint-Michel-de-la-Roë, Saint-Ouën-des-Toits, Saint-Pierre-des-Landes, Saint-Pierre-la-Cour, Saint-Poix, Saint-Saturnin-du-Limet, Senonnes, Simplé, Vautorte.

5. Legame con la zona geografica

I capi «Volailles de Bretagne» consistono di pollame adatto alle condizioni climatiche della Bretagna e all'esplorazione dei percorsi. Grazie altresì alla loro alimentazione ricca di cereali, le masse muscolari sono ben sviluppate, sode e ben distribuite su tutto lo scheletro.

La Bretagna è una penisola che si trova all'estremità nord-ovest della Francia. La sua posizione e le sue dimensioni svolgono un ruolo rilevante sotto il profilo del clima, del territorio e dell'organizzazione territoriale.

Dal punto di vista dei rilievi e della geologia, la Bretagna è caratterizzata dal Massiccio armoricano. Tale massiccio ercinico è molto consumato dall'erosione. Emergono ad altitudini più elevate due linee di cresta in direzione est-ovest: i monti di Arrée e le Montagnes Noires.

La Bretagna è altresì caratterizzata da un suolo granitico ricco di oligoelementi e microrganismi, un'idrometria specifica e venti da ovest ricchi di iodio. Le rocce (scisti, gneiss e graniti) hanno subito alterazioni considerevoli nel corso del tempo. La natura piuttosto acida dei suoli bretoni è anch'essa indice della storia geologica in quanto le rocce calcaree conservate sono rare. Ciò favorisce lo sviluppo di varietà locali.

Il clima prevalente della Bretagna è il clima oceanico caratterizzato da estati miti e inverni piovosi, ventosi e miti. Le escursioni termiche sono limitate e i giorni di gelo in inverno sono rari.

Le precipitazioni sono piuttosto frequenti e distribuite lungo tutto l'arco dell'anno. Sono abbondanti sulla costa ovest, dove superano i 1 100 millimetri all'anno, diminuiscono fino a 950 mm sulla costa sud, sono inferiori a 800 mm lungo la costa nord e pari a circa 700 mm nella zona interna orientale. La Bretagna è dunque caratterizzata da paesaggi verdeggianti, con alberi onnipresenti e di varie specie.

Dal punto di vista storico, l'avicoltura bretone è stata a lungo praticata su piccola scala: fino al 1950, quasi tutte le aziende agricole avevano il loro piccolo allevamento (da 30 a 100 capi). Le pollastre erano utilizzate per la deposizione di uova mentre i galli erano ingrassati per il consumo familiare e la vendita diretta alle famiglie del borgo che non svolgevano attività agricole.

L'avicoltura moderna, in cui la produzione di pollame è passata dalla modalità tradizionale alla modalità organizzata, è comparsa all'inizio degli anni '50, in seguito alla domanda crescente dei consumatori. In Bretagna, il vero punto di svolta è avvenuto verso il 1954-55.

Durante tale fase di ammodernamento dell'avicoltura in Bretagna si sono sviluppati due modelli, il primo basato su una produzione intensiva di pollame in edifici e il secondo basato sul mantenimento di una produzione di pollame di qualità tradizionale il cui allevamento si effettua su percorsi erbosi e alberati caratteristici della zona geografica. Per difendere tale qualità, gli allevatori si sono riuniti in un comitato regionale, impegnandosi a mantenere una produzione di pollame allevato all'aria aperta, alimentato con una percentuale elevata di cereali e con lunghi periodi di allevamento grazie all'utilizzo di razze a crescita lenta.

I capi di «Volailles de Bretagne» sono allevati a partire da un'età minima e sono liberi di accedere a percorsi erbosi e alberati.

Sono ottenuti da razze e incroci di razze a crescita lenta che favoriscono l'esplorazione dei percorsi e consentono di ottenere una carne soda.

Grazie a un'alimentazione ricca di cereali, il pollame presenta una conformazione particolare: le masse muscolari sono ben sviluppate, sode e ben distribuite su tutto lo scheletro.

Date le caratteristiche della zona geografica, i capi di «Volailles de Bretagne» dispongono di un ambiente naturale favorevole all'utilizzo dei percorsi alberati. L'allevamento di pollame all'aria aperta è potuto continuare nel corso delle generazioni di allevatori perpetuando tale tradizione molto antica in Bretagna.

Come sottolineato da Jean Chombart de Lauwe, membro dell'Académie d'agriculture (1955-2001), nella sua opera «Pour une agriculture organisée, Danemark et Bretagne» (Presse Universitaire de France, 1949), la Bretagna gode di «condizioni climatiche eccezionali per l'attività agricola», un clima oceanico mite e umido dà luogo a una stagione vegetativa lunga e tale tempo clemente favorisce, più che altrove, gli allevamenti all'aria aperta.

Le razze e gli incroci di razze selezionate sono quindi particolarmente adatti a tali condizioni di allevamento grazie alla loro rusticità e capacità di correre.

Per consentire al pollame di esplorare nella massima misura possibile i percorsi sono presenti numerosi alberi che incoraggiano gli animali a uscire proteggendoli dal sole e dal vento, nonché una copertura vegetale erbosa considerevole che contribuisce all'integrazione alimentare (erba, insetti).

La varietà e la ricchezza delle specie arboree costituiscono una caratteristica della foresta bretone. Ciò si spiega in gran parte per la varietà delle condizioni sotto il profilo del suolo e del clima. L'utilizzo di varietà locali di alberi da piantumare lungo i percorsi rafforza l'identità di una regione e preserva le caratteristiche dei vari paesaggi del territorio. Gli alberi utilizzati sono pertanto adatti alle condizioni sotto il profilo climatico e del suolo.

I percorsi sono spesso delimitati da siepi arborate su superfici piane o pendii, costituite da specie locali adatte al biotopo (al suolo, al clima, alla fauna e alla flora). È possibile trovare alberi di altezza considerevole, alberi a ceppaia oppure arbusti a cespuglio. Un tempo utilizzati per separare le parcelle, sono molto utili ad esempio per la protezione dal vento, dal freddo, dal sole, dall'erosione come pure dal ruscellamento, ospitano una fauna variegata e contribuiscono alla biodiversità, immagazzinano la CO₂ e sono molto ornamentali in quanto si integrano perfettamente nel paesaggio.

Oltre all'apporto alimentare del pollame, tali prati permanenti costituiscono una ricchezza in materia di biodiversità, fungono da filtri che contribuiscono a preservare la qualità dell'acqua e prevengono l'insorgere di determinati rischi naturali tra cui l'erosione.

Il clima e la composizione naturale dei percorsi favoriscono l'uscita del pollame lungo tutto l'arco dell'anno e sono pertanto benefici per lo sviluppo dei capi di «Volailles de Bretagne» in quanto influenzano la consistenza e il sapore della carne.

Parallelamente al modello agricolo bretone, di carattere fortemente intensivo, è continuata e si è sviluppata la produzione di pollame di qualità tradizionale. Tale produzione ha permesso il mantenimento degli allevatori impegnati a produrre pollame dalle note caratteristiche culinarie.

Rinomata dal punto di vista gastronomico per i prodotti del mare, le crêpe o il sidro, la Bretagna sa anche arricchire da sempre in modo sontuoso le sue tavole con ricette a base di carne di pollame. Alla stregua di Louis Le Cunff, molti chef vi esprimono il loro talento e le divulgano (bibbia di Louis Le Cunff «Cuisine et Gastronomie de Bretagne»).

In Bretagna è stata pertanto creato un comitato regionale volto a difendere tale produzione. Dal 1975, il nome «de Bretagne» è utilizzato per commercializzare polli rurali. Grazie all'uniformità delle caratteristiche principali, altri tipi di pollame rurale (tacchini, faraone, capponi, pollastre) hanno contribuito ad ampliarne la notorietà.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-5a15268a-78b3-45a4-bfad-e2ebefd3ec7

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT